



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice,

letto il ricorso proposto nell'interesse di **PALUMBO MARCO**, nato a [REDACTED] (C.F. PLM MRC 69T26 A944N), con il quale è stato proposto un Piano del Consumatore per la composizione della Crisi da sovraindebitamento ex art. 7 l. 3/2012 e successive modifiche;

letta la relazione particolareggiata redatta dai Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Davide Di Giovine, Avv. Melissa Calvanelli e Avv. Rossella Villano, conforme alle previsioni di cui all'art. 9 co. 3^{bis} l. 3/2012 e depositata in pari data;

esaminata la documentazione allegata nonché le integrazioni depositate a seguito di richiesta del Tribunale;

considerato che il Piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) della l. 3/2012 e ss. modifiche;

dato atto che all'udienza tenutasi lo scorso 10 novembre i Gestori della Crisi hanno comunicato di aver effettuato le notifiche ai creditori dichiarando altresì, che da parte degli stessi non sono pervenute osservazioni o contestazioni alla proposta di Piano formulata dal ricorrente;

rilevato che le cause che hanno originato la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, sono da ricondursi esclusivamente [REDACTED]

comportando quindi che tutto il peso della gestione economica e familiare gravasse unicamente in capo al medesimo;

rilevato che il Piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, mentre propone la falcidia dei creditori chirografari;

osservato che il Piano è sostenuto, oltre che dal reddito del debitore, da finanza esterna messa a disposizione dalla madre del ricorrente;

ritenuto che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del Piano del Consumatore ex art. 12bis co. 3 l.3/2012 e ss. modifiche;
visti gli artt. 7 e ss. l. 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il Piano del Consumatore presentato da **PALUMBO MARCO** nato a [REDACTED] [REDACTED] (C.F. PLM MRC 69T26 A944N);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;
3. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
4. dispone che del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 14 novembre 2022

Il Giudice Delegato
Antonella Rimondini